

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 gennaio 2012 si sono incontrati in Roma i rappresentanti della Stogit S.p.A. e le OO.SS. Nazionali FILCTEM/CGIL FEMCA/CISL e UILCEM/UIL alla presenza di una rappresentanza delle RSU della Stogit S.p.A., per la revisione degli accordi in vigore relativi alla reperibilità.

Premesso che il servizio di reperibilità deve assicurare il presidio operativo al di fuori del normale orario di lavoro per garantire la continuità di esercizio degli impianti e la loro sicurezza, salvaguardando l'incolumità delle persone e la tutela dell'ambiente, considerato che esiste la necessità di armonizzare le regole e le modalità operative/gestionali attualmente disomogenee, le Parti, per concretizzare quanto suesposto, convengono di porre in essere due modelli di reperibilità, diversificati in relazione alla tipologia di intervento richiesto.

Sono stati quindi definiti i seguenti modelli, che avranno attuazione a decorrere dal 1 marzo 2012:

A) - REPERIBILITA'

Per gli interventi effettuati sugli impianti di ogni Centrale di Stoccaggio (trattamento, compressione, cluster, ecc) di norma si impiegheranno 3 risorse così individuate:

- ◆ 1 nell'area MEM (tecnico o specialista);
- ◆ 2 nella componente dell'area "operativa" ("tecnico operativo di stoccaggio", "addetto operativo di stoccaggio expert", "addetto operativo di stoccaggio").

La Società si impegna ad utilizzare le suddette figure professionali che, dotate di una conoscenza tecnica degli impianti e della loro ubicazione, sono realmente necessarie a garantire la sicurezza.

Per rendere sempre più efficiente ed adeguato alle più recenti evoluzioni tecnologiche il servizio di reperibilità, tutto il personale interessato sarà munito, limitatamente ai giorni di reperibilità, di auto aziendale e telefono cellulare. Sarà cura del dipendente mettersi nelle condizioni di ricevere le chiamate della Società, assicurandosi, sotto la propria responsabilità, della perfetta ricezione e del buon funzionamento dell'apparecchio.

Il turno di reperibilità avrà una durata minima di 8 giorni e massima di 11 giorni continuativi.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

Il lavoratore, in caso di chiamata, ha l'obbligo di intervenire non oltre i 45 minuti dalla stessa.

La prestazione straordinaria, effettuata a seguito di un intervento, decorre dal momento della chiamata e termina a fine intervento di emergenza ed è remunerata regolarmente secondo le norme del C.C.N.L. sulle chiamate fuori orario.

Le Parti, in occasione di tali evenienze, concordano che, al fine di garantire una adeguata protezione al lavoratore interessato, qualora il riposo – fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati – risulti comunque inferiore alle 11 ore nelle 24, verrà concesso il diritto a riposi compensativi, fino a concorrenza delle 11 ore di riposo giornaliero, entro le 48 ore successive alla prestazione lavorativa ordinaria, utilizzando le ore di riposo compensativo precedentemente cumulate oppure le ore di riposo spettanti nelle modalità previste, più sotto, dal presente accordo.

In caso di impegno di reperibilità operativa piena per il sabato, la domenica o giornata sostitutiva e le festività infrasettimanali, la Società riconoscerà al lavoratore un riposo di quattro ore cumulabili.

B) - RINTRACCIABILITA'

Saranno interessate a questo modello le seguenti figure professionali:

- ◆ "Resp. Polo Operativo" e "Coordinatore MEM" per quanto riguarda la Struttura dei Poli Operativi, ai quali, per le necessità di servizio, verrà fornita l'auto aziendale e che opereranno nell'ambito del rispettivo Polo Operativo;
- ◆ idonee risorse per le attività delle unità di: Area Pozzo e Dispacciamento e per quelle elettrostrumentali e meccaniche dell'unità Gestione Impianti per quanto riguarda la sede di Crema.

Tutto il personale interessato sarà munito, limitatamente ai giorni di reperibilità, di telefono cellulare. Sarà cura del dipendente mettersi nelle condizioni di ricevere le chiamate della Società, assicurandosi, sotto la propria responsabilità, della perfetta ricezione e del buon funzionamento dell'apparecchio.

La Società richiederà, di norma, un impegno mensile di "rintracciabilità" della durata massima di 15 giorni.

Il lavoratore, nel caso la situazione lo richiedesse, ha l'obbligo di intervenire. In tal caso ed in mancanza dell'auto aziendale, si procederà al rimborso kilometrico della distanza percorsa pari a € 0,50 a kilometro.

La prestazione straordinaria, effettuata a seguito di un intervento, decorre dal momento della chiamata e termina a fine intervento di emergenza ed è remunerata regolarmente secondo le norme del C.C.N.L. sulle chiamate fuori orario.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
v/f
v/f
Maurizio Pado
Dante Ballo
Pietro Ballo

Handwritten signatures:
Primo
M. D. f. g.
Z. f. g.

Handwritten signatures:
P. f. g.
M. f. g.
A. f. g.
P. f. g.
P. f. g.

In caso di impegno di "rintracciabilità" piena per il sabato, la domenica o giornata sostitutiva e le festività infrasettimanali, la Società riconoscerà al lavoratore un riposo di due ore cumulabili.

I suddetti riposi, maturati e non goduti nel primo semestre dell'anno saranno liquidati a settembre, quelli del secondo semestre a marzo dell'anno successivo, fermo restando l'impegno della Società a farli fruire.

A compenso del servizio di "reperibilità" e di "rintracciabilità" è corrisposta al personale interessato per le giornate effettivamente prestate una indennità forfetaria distinta per categoria di appartenenza e che, ai soli fini della modalità di erogazione, è fissata in quote forfetarie giornaliere diverse per i giorni feriali e per quelli non feriali (sabato, domenica, festività infrasettimanali e semifestività).

Le indennità di cui sopra, che saranno liquidate mensilmente, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, non sono considerate utili ai fini della determinazione del TFR e sono state determinate e differenziate anche a compenso delle eventuali chiamate che non comportano il raggiungimento di punti operativi e dell'impegno di coordinamento che può essere necessario a determinate funzioni.

Tali quote, per il periodo dal 01/03/2012 al 31/12/2013, sono quelle indicate nell'allegato A, mentre, a decorrere dal 01/01/2014, saranno determinate come di seguito indicato:

REPERIBILITA'

	Feriale	festivo	
- Cat. 1 -3	2,15%	2,85%	calcolato su minimo più crea della cat. 3 crea 1
- Cat. 4 - 5	1,90%	2,50%	calcolato su minimo più crea della cat. 4 crea 1

RINTRACCIABILITA'

	Feriale	festivo	
- Cat. 1 -3	1,075%	1,425%	calcolato su minimo più crea della cat. 3 crea 1
- Cat. 4 - 5	0,95%	1,25%	calcolato su minimo più crea della cat. 4 crea 1

Primo...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

